



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007602 - 12/05/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:adv

Roma, 12 MAG 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Barcellona Pozzo di Gotto
Via Kennedy, 88
98051 Barcellona PG (ME)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 27/2015_incompatibilità

Con la comunicazione pervenuta in data 27 gennaio 2015, l'Ordine di Barcellona P.G. chiede se si possa ravvisare incompatibilità tra la carica di Presidente, Vice Presidente o consigliere dell'Ordine e quella di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Sul punto, deve premettersi che il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), al Capo VI disciplina le situazioni di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni) del d.lgs. 39/2013 si intendono:

- per "pubbliche amministrazioni" quelle di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano anche gli ordini professionali;
- per "componenti di organi di indirizzo politico" le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

Con riferimento al caso di specie, deve dunque verificarsi se il decreto contenga una specifica previsione di incompatibilità tra l'incarico nella "pubblica amministrazione" in qualità di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio dell'Ordine, e quello in un "organo di indirizzo politico" nel ruolo di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Orbene, dalla lettura del Capo VI del d.lgs. 39/2013 (artt. da 11 a 14) non emergono, quanto meno sotto il profilo strettamente formale, disposizioni che individuino una condizione di incompatibilità con riferimento all'esercizio congiunto delle funzioni in esame. Stanti le definizioni di cui all'art. 1, co. 2, del

Decreto, si ritiene infatti che la carica di Presidente, Vice Presidente o consigliere dell'Ordine non possa considerarsi né un "incarico amministrativo di vertice" (art. 1, co. 2, lett. i), né un "incarico dirigenziale interno/esterno" (lett. J e K).

Pertanto, al netto delle considerazioni inerenti agli evidenti profili di opportunità connessi all'assunzione contestuale degli incarichi di cui all'oggetto del quesito, sotto l'aspetto formale si ritiene di poter escludere la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

